



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sez. X
Ref. Alleo
it 15.01.2007

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
M. Scribano

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE X

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i> In data 25 GEN. 2007 N. 0006	OGGETTO: Progetto di ampliamento del cimitero di Marina di Ragusa. Approvazione disciplinare di incarico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e della misura e contabilità.
N. 303 Settore X Data 29/12/06	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.2006 **CAP. 2507-2** **IMP. 6272/06** **LIQUID. _____**
FUNZ. 01 **SERV. 08** **INTERV. 06**

BIL.2006 **CAP. 2909** **IMP. 6273/06** **LIQUID. _____**
FUNZ. 10 **SERV. 05** **INTERV. 01**

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasei, il giorno 29 del mese di Dicembre, nell'ufficio del settore X, su proposta del Funzionario Capo Servizio Ing. G. Pluchino, il Dirigente Ing. Giulio Lettice ha adottato la seguente determinazione:

Premesso,

- Che è obiettivo prioritario dell'Amministrazione procedere alla realizzazione dell'intervento di ampliamento del Cimitero di Marina di Ragusa;
- che tale intervento è stato inserito nel piano annuale degli interventi allegato alla programmazione triennale dei LL.PP. per il triennio 2005-2007 aggiornamento 2006 per un importo complessivo di € 1.075.000;
- che tale intervento ha priorità 06_237 nel piano triennale dei lavori pubblici anzidetto;
- che occorre pertanto conseguire in tempi brevi la progettazione di tale intervento;

Atteso che è necessario dare incarico a tecnici esterni all'Amministrazione per procedere alla redazione del progetto definitivo dell'opera;

Considerato,

- che con determinazione sindacale n.°288 del 04/12/2006 è stato dato incarico all'ing. Maurizio Tumino nato a Ragusa il 06/08/1970 per l'espletamento dell'incarico in oggetto ed è stato dato mandato allo scrivente di verificare se l'incaricato possiede i requisiti previsti dalla L.109/94 come modificata ed integrata dalle LL.RR. 07/02 e 07/03 e nel contempo approvare il relativo disciplinare;

Vista la dichiarazione che il professionista suddetto ha trasmesso per le vie brevi a questo ufficio;

si è pertanto proceduto, a quanto di seguito riportato:

- 1) Relativamente ai requisiti di cui alla legge n.109/94, si è accertato che il professionista, nel corso del 2006, non ha avuto affidati incarichi fiduciari, incluso il presente, di importo complessivo eccedente € 100.000,00, e di non essere dipendente di uffici tecnici di altri enti né dipendente pubblico;

Ritenuto che il professionista incaricato dal Sindaco, possiede i requisiti richiesti per poter espletare tale incarico che sarà regolamentato secondo apposito disciplinare il cui schema, allegato alla presente, verrà contestualmente approvato.

Visto il disciplinare di incarico allegato, regolante i rapporti tra il professionista e l'Amministrazione, che fa parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

Ritenuto di poter procedere alla approvazione del disciplinare di incarico

Visto che la somma relativa all'espletamento dell'incarico è stata impegnata con Determina Sindacale n.288 del 04/12/2006;

Visto l'art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n.°64 del 30/10/97;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Approvare il disciplinare di incarico allegato, che regolerà il rapporto tra l'Amministrazione ed il professionista che costituisce parte integrante della presente determinazione;
2. Dare atto che la spesa prevista per la progettazione è stata già impegnata con determinazione Sindacale n.°288 del 04/12/2006, anticipandola, nelle more degli accreditamenti dei fondi coi

fondi del bilancio comunale in quanto a € 14.000,00 alla Funz. 01, Serv.08, Interv.06 Cap. 2507-2 "incarichi esterni con il fondo di rotazione" competenza 2006, bil.2006, imp. 6272/05 – liquid. _____, introitando ad accreditamento avvenuto, la somma anticipata al Cap. 470-2 Bil. 2006 e in quanto a € 27.000,00 alla Funz.10, Serv.05, Interv.01, Cap. 2909 Bil. 2006 Imp. 6273/06.

Il Dirigente
(Ing. Giulio Lettica)

schema disciplinare parte integrante;

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori/uffici: III

Visto: *ML*
Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale
Reg. n. 07/01/2007
In pratica visionata;
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ing.
ML

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Giulio Lettica)

ML

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art.153 co. 5 del D. L.gs. n.267/2000, dell'art.17 del regolamento contabilità C.C.n.48/04.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria entro il limite di spese di 140.000,00

Ragusa 05-01-2007

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.


Ragusa 25-1-07

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tafliajini S. 20)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 25-1-07 al 31-1-07

Ragusa 1-2-07

IL MESSO COMUNALE



n. ____/2006 RACCOLTA SETTORE X

**DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, MISURA E
CONTABILITÀ E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MARINA DI RAGUSA.**

Art. 1

Il Comune di Ragusa (c.f. 00180270887) rappresentato nella persona del Dirigente del Settore X, ing. Giulio Lettica, nato a Puerto Cabello (Venezuela) il 20/11/1953, domiciliato presso la residenza comunale per le funzioni, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione", il quale interviene al presente atto in esecuzione della determinazione sindacale n.°288 del 04/12/2006 affida all'ing. Maurizio Tumino, nato a Ragusa il 06/08/1970 residente a Ragusa (RG) in Via Beato Angelico n. 11, C.F. TMNMRZ70M06H163F, con studio professionale a Ragusa in via Beato Angelico n.8, iscritto all'albo professionale degli Ingegneri della provincia di Ragusa al n. 785, in seguito indicato semplicemente "il professionista", l'incarico per il progetto definitivo, esecutivo, coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione e misura e contabilità dei lavori di ampliamento del cimitero di Marina di Ragusa, **limitando allo stato attuale, in forza della determinazione sindacale n.°288 del 04/12/2006, l'incarico alla sola redazione della progettazione definitiva comprensiva dello studio di fattibilità ambientale, che è l'unica prestazione che potrà essere retribuita.** L'Amministrazione, pertanto, si riserva di notificare al professionista, con apposita nota scritta, l'estensione dell'incarico. Solo dalla data di ricezione di tale nota il professionista potrà considerarsi effettivamente incaricato delle prestazioni indicate nella stessa.

Fino a tale data al professionista non spetterà alcun compenso che non sia quello previsto per la redazione del progetto definitivo e dello studio di fattibilità ambientale ad avvenuta redazione degli stessi.

Art. 2

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione e resta obbligato alla osservanza delle norme del "Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109" approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e successive modifiche ed integrazioni introdotte con Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7 e L.R. 19/05/2003 n.°7, nonché della normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana.

Inoltre nella redazione dei progetti devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione e direzione, contabilità e collaudazione, ed in particolare quelle contenute nel D.M. 21 gennaio 1981 e successive eventuali integrazioni e modifiche concernente "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, secondo le norme per la compilazione dei progetti di opere pubbliche di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'Amministrazione.

In particolare si chiarisce che quanto indicato all'art. 38, comma 1, lettera c) e d) del regolamento 21 dicembre 1999, e cioè "tutti i particolari costruttivi e le modalità esecutive di dettaglio" deve intendersi tutti quelli che servono ad individuare compiutamente il progetto.

Quanto indicato nella presente convenzione troverà applicazione per quanto concerne elaborati e prestazioni attinenti la progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e misura e contabilità, anche se allo stato attuale l'incarico è limitato alla sola progettazione definitiva completa dello studio di fattibilità ambientale che è l'unico incarico che potrà essere retribuito in forza della determinazione sindacale n.°288 del 04/12/2006.

Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge 109/94 così come recepito dalla L.R. 7/2002 le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4, 5 dello stesso articolo sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il Responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 insufficienti, provvederà alla loro modifica e/o integrazione con atto scritto, da notificarsi al Professionista incaricato entro giorni 15 dalla firma del presente disciplinare. La data di notifica costituisce termine di inizio della prestazione professionale.

Art. 3

Il progetto definitivo, oltre gli allegati di cui al D.P.R. 21 dicembre 1994, n. 554, dovrà pure comprendere, ove occorra, il piano particolare di espropriazione, descrittivo di ciascuno dei terreni ed edifici di cui sia necessaria l'espropriazione, indicandone i confini, la natura, la quantità, il numero di mappa ed il nome e cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali; nonchè l'elenco in cui, per i beni da espropriare, sia indicata l'indennità offerta per la loro espropriazione e per ciascun proprietario, determinata sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare dell'art. 33 del citato D.P.R. 21 dicembre 1994, n. 554 e del D.P.R. 08/06/2001, n. 327, qualora vigente nel territorio della Regione Siciliana.

Il professionista dovrà redigere lo studio di fattibilità ambientale dell'opera.

Il professionista non dovrà redigere lo studio geologico inerente il progetto in quanto lo stesso è stato affidato ad altro professionista. Pertanto per tale elaborato non spetterà alcun compenso al professionista.

Art. 4

Il professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione il progetto definitivo, completo di ogni allegato, e quindi anche dello studio di fattibilità ambientale, in originale e n. 4 copie (o di più se necessarie per l'ottenimento di visto di altri Enti) e relativo supporto informatico contenente i grafici progettuali su dischetto, entro giorni 30 (trenta) dalla data in cui viene sottoscritta la presente convenzione o dalla data in cui sono forniti al professionista quegli elaborati, studi, accertamenti, ecc., che non competono allo stesso, quali ad esempio esplorazioni del suolo edificatorio, indagini geologiche, geotecniche, chimico-fisiche, batteriologiche, autorizzazioni, permessi, accertamenti, ecc., competenti a pubblici uffici o affidati ad altri enti o professionisti, indispensabili per la redazione completa del progetto.

Il professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione il progetto esecutivo, completo di ogni allegato, in originale e n. 4 copie (o di più se necessarie per l'ottenimento di visto di altri Enti) e relativo supporto informatico contenente i grafici progettuali su dischetto, **entro giorni 30 (trenta) dalla data in cui viene notificata con atto scritto al professionista l'estensione dell'incarico alla progettazione esecutiva.** A tal fine il professionista è obbligato ad introdurre nel progetto le indicazioni del Responsabile del Procedimento inerenti le eventuali integrazioni da apportare in sede di progettazione esecutiva. Tale termine, decorrerà dalla data in cui sono forniti al professionista quegli elaborati, studi, accertamenti, ecc., che non competono allo

stesso, quali ad esempio esplorazioni del suolo edificatorio, indagini geologiche, geotecniche, chimico-fisiche, batteriologiche, autorizzazioni, permessi, accertamenti, ecc., competenti a pubblici uffici o affidati ad altri enti o professionisti, indispensabili per la redazione completa del progetto, se successiva..

Qualora la presentazione degli elaborati del progetto venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, sarà applicata una penale pari allo 0,5% dell'onorario di cui al successivo articolo 8 per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 15 (quindici) l'Amministrazione, qualora lo decida, resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta.

Il professionista, ai sensi del comma 21 dell'art. 17 della L. 11/02/94, n. 109, coordinato con le norme di cui alla L.R. 02/10/2002, n. 7 e della L.R. 19/05/2003 n.º7 potrà avvalersi del subappalto, per la propria area di competenza, limitatamente alle attività relative alle indagini geologiche, geotermiche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle prestazioni professionali. Resta, comunque, impregiudicata la responsabilità del progettista.

Art. 5

Prima dell'approvazione, il Responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il professionista a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione, qualora esistente.

In caso di grave errore o omissione progettuale il professionista, se richiesto dall'Amministrazione, ha l'obbligo di riprogettare i lavori a proprio carico, senza costi ed oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Resta nella facoltà dell'Amministrazione avvalersi della polizza assicurativa che il professionista dovrà stipulare per la copertura di tali errori ai sensi dell'art. 105 del Regolamento D.P.R. 554/99.

Il professionista incaricato della progettazione esecutiva deve essere munito, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La mancata presentazione da parte del professionista della polizza di garanzia esonera le amministrazione pubbliche dal pagamento della parcella professionale, fino alla sua produzione.

Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto sia definitivo che esecutivo, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari, e che ad esso competono, per la approvazione del progetto stesso ai sensi dell'art. 7 bis della Legge 109/94 così come recepita dalla L.R. 7/2002 e L.R. 7/2003, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese.

Qualora le modifiche, ecc. comportino cambiamenti nella impostazione progettuale (cambiamenti del suolo edificatorio o della sua originaria conformazione, cambiamenti di tracciato, di manufatti importanti o di altro) determinati da nuove o mutate esigenze autorizzate dall'Amministrazione, intervenute successivamente alla

data di presentazione all'Amministrazione del progetto esecutivo, al professionista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera di cui al successivo art. 13.

Il professionista è tenuto a dare la propria collaborazione all'Amministrazione per tutte le seguenti incombenze inerenti l'approvazione o l'ottenimento di nulla-osta di altri Enti ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.P.R. 554/99, senza che ciò possa comportare maggiorazione di onorario da parte del professionista:

1. Verifica dell'iter burocratico di approvazione presso i vari enti per l'ottenimento di pareri, N.O. e/o autorizzazioni;

Art. 6

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezzario regionale, di cui all'art. 18 bis della legge n. 109 del 1994 così come recepita dalla L.R. 7/2002 e 7/2003, vigenti alla data di presentazione del progetto.

Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzario o per eventuali scostamenti di prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del progetto, ai sensi dell'art. 18 ter della Legge 109/94 così come recepito dalla L.R. 7/2002 e dalla L.R. 7/2003. Nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario unico regionale, prima della indizione della gara, su parere motivato del Responsabile Unico del procedimento, il professionista è obbligato ad aggiornare i prezzi.

In questo caso si applicherà il compenso previsto dall'art. 23b della L. 143/49, sostituendo all'aliquota "d" di tab. B, l'aliquota "h" della tabella B allegata al D.M. 04/04/2001.

Art. 7

L'onorario, comprensivo delle spese, per lo studio e la redazione del progetto, nonché quello per la misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo ove previsto e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione sarà desunto, a seconda delle varie classi e categorie di opere, dalle Tabelle A, B, B1 – B6 del decreto ministeriale 4 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni e, per quanto in esso non previsto, dalla Legge 2 marzo 1949 n. 143 successive modifiche ed integrazioni, che approva la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere ed architetto **applicando sullo stesso il ribasso del 20% così come previsto dalla Legge 155/89.**

A tale scopo ed ai sensi della vigente tariffa professionale si attribuisce presuntivamente all'opera oggetto del presente disciplinare la classe I categoria "b", quale categoria prevalente, della Tabella A, allegata alla tariffa vigente.

Agli effetti della determinazione degli onorari, le opere verranno suddivise nelle classi e categorie di cui all'articolo 14 della Legge 149/49 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli onorari, ai sensi dell'art. 14 della Legge 143/49 s.m.i., verranno commisurati separatamente, sugli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

L'importo definitivo per la liquidazione delle competenze professionali va commisurato ai consuntivi lordi delle varie classi e categorie dell'opera, come indicato all'art. 15 della Legge 143/49, al lordo dei ribassi d'asta, escluse le liquidazioni per spese tecniche.

Nel caso che il progetto preveda ripetizione di opere complete di tipo e caratteristiche costruttive identiche, e senza che il complesso d'insieme richieda speciali cure di concezione, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21

agosto 1958 e s. m., l'importo da prendere a base della liquidazione dell'onorario è quello di una sola opera aumentata degli importi delle opere ripetute, ridotti, questi ultimi, ad una aliquota di quelli effettivi che potrà variare da 1/5 ad 1/2 a seconda delle loro caratteristiche e della loro importanza.

Nel caso di risoluzione o rescissione dei contratti di appalto dei lavori a termine delle vigenti disposizioni, spetterà al professionista l'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo per la misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo spetterà al professionista nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque consegnati all'impresa aggiudicataria; nel caso che, avvenuta la consegna, non siano iniziati, spetterà al professionista un rimborso di spese ed onorari a vacazione per le prestazioni effettivamente fornite da sottoporre al visto dell'Ordine professionale di appartenenza.

Pertanto l'onorario, comprensivo delle spese di cui all'art. 9, ammonta presuntivamente a complessivi € 82.000,00, di cui € 16.000,00 per I.V.A., visto parcella e contributo C.N.P.A.I.A.L.P..

In forza della determinazione sindacale n.°288 del 04/12/2006, essendo l'incarico allo stato attuale limitato alla redazione del solo progetto definitivo comprensivo dello studio di fattibilità ambientale, l'onorario presunto, comprensivo delle spese di cui all'art.9, ammonta complessivamente a € 41.000,00 di cui € 8.000 per I.V.A., visto parcella e contributo C.N.P.A.I.A.L.P. Tali onorari, determinati sulla base del decreto ministeriale 4 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni e, per quanto in esso non previsto, dalla Legge 2 marzo 1949 n. 143 successive modifiche ed integrazioni, sono già al netto del ribasso del 20% così come previsto dalla Legge 155/89. Ques'ultimo è l'unico importo che potrà essere liquidato al professionista.

Art. 8

Il recesso dall'incarico da parte del progettista, nella fase di progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Art. 9

A rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal professionista e dal suo personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate, si provvede ai sensi dell'art. 3 del D.M. 04/04/2001. A tali spese verrà applicato il ribasso del 20% di cui alla Legge 155/89.

Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto restano a completo carico del professionista, ad eccezione soltanto delle spese occorrenti per eventuali trivellazioni, studi geologici, studi geotecnici, accertamenti geognostici, apposizione di termini, capisaldi e simili, carte catastali, topografiche, accertamenti su opere esistenti che implichino impiego di attrezzature e manodopera, analisi di laboratorio, rilascio di autorizzazioni, concessioni, pareri igienico-sanitari, analisi chimico-fisiche e biologiche, previa presentazione di fatture e purchè gli importi non superino le tariffe ed i prezzi correnti.

Art. 10

Oltre alla corresponsione dell'onorario di cui all'art. 7, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'art. 1 della presente convenzione.

Art. 11

Le somme per onorario e spese dovute per lo studio e la redazione del progetto definitivo di cui alla presente convenzione verranno corrisposte al professionista solo dopo l'ottenimento dei pareri ed autorizzazioni prescritte, l'approvazione amministrativa del progetto e l'ottenimento del visto di congruità dell'Ordine Professionale di appartenenza.

Art. 12

Per la compilazione di progetti stralcio, nel caso che gli onorari e spese del progetto generale vengano inizialmente pagati per intero, valgono le seguenti norme:

per la compilazione dei progetti di stralcio del progetto generale esecutivo redatto dal progettista, che vengano richiesti dall'Amministrazione, successivamente alla presentazione del progetto generale, sarà corrisposto al professionista un compenso pari al 25% della percentuale complessiva dell'importo del progetto di stralcio, applicato.

Art. 13

L'Amministrazione, di concerto con il professionista, potrà fornire allo stesso tipi, disegni, rilievi ed altri elaborati di competenza del professionista, che facilitino il suo compito, per la redazione del progetto.

Nel caso in cui le parti si avvalgono di tale facoltà, sull'onorario relativo alle aliquote delle relative prestazioni, sarà effettuata la riduzione del 15%.

Art. 14

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta, semprechè non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali. Ove necessario il giudizio sull'esistenza di sostanziali modifiche nella parte artistica o architettonica è demandato al competente Ordine Professionale.

Art. 15

L'Amministrazione potrà affidare sin dall'inizio lo studio e la compilazione del progetto esecutivo di parti speciali dell'opera a professionista diverso da quello incaricato del progetto generale.

In tal caso il professionista, su richiesta dell'Amministrazione, resta obbligato a mantenere i necessari contatti con l'incaricato della progettazione delle parti speciali, includendo inoltre nella stima generale la valutazione della relativa spesa.

Ai fini del computo dell'onorario spettante al professionista incaricato del progetto generale, l'importo di questo ultimo sarà diminuito dell'80% dell'importo delle opere studiate dal progettista specializzato.

Art. 16

La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione della parcella vistata dal consiglio dell'Ordine professionale competente secondo le seguenti modalità:

Progettazione Definitiva e studio di fattibilità ambientale:

Dopo l'ottenimento di tutti i pareri e i nulla osta necessari e dopo l'approvazione in linea amministrativa del progetto e comunque non oltre 12 mesi dalla data della consegna degli elaborati;

Progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

Dopo l'approvazione, amministrativa del progetto esecutivo e comunque non oltre 12 mesi dalla data della consegna degli elaborati.

Misura e contabilità:

Il 90% dell'onorario spettante relativo ai lavori eseguiti, dopo la data di emissione di ogni certificato di pagamento.

Il restante 10% ad approvazione del collaudo tecnico-amministrativo dell'opera.

Art. 17

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli avvocati dello Stato o tra i componenti dell'Ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente.

Art. 18

Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto, quelle di registrazione e le consequenziali nonchè le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Restano a carico dell'Amministrazione le somme da corrispondere all'Ordine o Collegio professionale per il rilascio del parere sulla parcella, nonchè quelle dovute al professionista ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, l'I.V.A. professionale e quant'altro dovuto per legge.

Art. 19

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

Il Dirigente del Settore X, ing. Giulio Lettica, nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta presso il Comune di Ragusa Corso Italia n.º72.

b) Il professionista presso il proprio studio in via Beato Angelico n.º8 a Ragusa.

Il professionista con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara sotto la propria personale responsabilità di non avere rapporti con l'Amministrazione o altri Enti Pubblici che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.

Art. 20

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare, si fa riferimento alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti, e al D.M. 04/04/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il professionista mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli Organi Competenti.

Art. 22

Ai fini fiscali si dichiara che Pertanto l'onorario, comprensivo delle spese di cui all'art. 9, ammonta presuntivamente a complessivi € 82.000,00, di cui € 16.000,00 per I.V.A., visto parcella e contributo C.N.P.A.I.A.L.P.. In forza della determinazione sindacale n.º288 del 04/12/2006 essendo l'incarico allo stato attuale limitato alla redazione del solo progetto definitivo comprensivo dello studio di fattibilità

ambientale, l'onorario presunto, comprensivo delle spese di cui all'art.9, ammonta complessivamente a € 41.000,00 di cui € 8.000 per I.V.A., visto parcella e contributo C.N.P.A.I.A.L.P. Tali onorari, determinati sulla base del decreto ministeriale 4 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni e, per quanto in esso non previsto, dalla Legge 2 marzo 1949 n. 143 successive modifiche ed integrazioni, sono già al netto del ribasso del 20% così come previsto dalla Legge 155/89 e. Ques'ultimo è l'unico importo che potrà essere liquidato al professionista.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ragusa il _____

IL PROFESSIONISTA

(Ing. Maurizio Tumino)

PER L'AMMINISTRAZIONE

(Ing. Giulio Lettica)